

e. 111

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 1903
Data 17 APR 1980

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLE ASSOCIAZIONI
DEI PRODUTTORI AGRICOLI

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

Avv. Aurelio ANDRETTA

Comm. Alessandro LAERA

[Handwritten signatures]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 1136 II Legislatura

Bari, 2 aprile 1980

~~not business~~
a me il 17/4
[Handwritten signature]

RELAZIONE

La proposta di legge che si porta all'approvazione del Consiglio è la conseguenza realistica della legge nazionale 20 ottobre 1978 n. 674 che integra il regolamento CEE del 19 giugno '78 n. 1360.

In armonia con il nuovo ordinamento dei poteri dello Stato, spetta alla Regione l'attuazione ed il funzionamento della materia attinente all'associazionismo dei produttori in quanto al Ministero dell'agricoltura spetta solo curare gli adempimenti relativi alle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori.

Compete alla Regione l'emanazione delle norme di attuazione per offrire certezza del diritto dei produttori a beneficiare di specifiche agevolazioni.

Questa proposta di legge prefigura un sistema di organizzazione economica dei produttori in tutti i comparti della produzione agricola fondato sulla libertà di associazione e sul pluralismo associativo con uno specifico temperamento normativo e precisi raccordi istituzionali a livello regionale e nazionale.

La proposta prevede, al fine di evitare dispersione di aiuti che possono fare parte delle Associazioni solo ed esclusivamente i produttori agricoli e le loro Organizzazioni di base di produzione e di valorizzazione dei prodotti. Si tratta di un principio fondamentale volto ad elevare il potere contrattuale degli agricoltori sul mercato di fronte all'industria ed al commercio dei prodotti agricoli ed alimentari, fatto questo che costituisce il presupposto per una più ordinata economia contrattuale.

L'orientamento della produzione e la concentrazione dell'offerta per la regolazione dell'immissione dei prodotti sul mercato sono gli obiettivi principali delle As

sociazioni che esse devono perseguire secondo le regole della libertà di associazione e dell'auto-disciplina dei produttori. È significativo, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8 della presente proposta di legge le delibere delle Associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Regione efficacia vincolante anche nei confronti di produttori non associati.

In definitiva, con la presente, si prevede la realizzazione di un sistema razionale ed organico di forme associative, per lo sviluppo produttivo e la tutela economica dell'agricoltura pugliese, affidato all'autogoverno dei produttori e capace di renderli interlocutori più efficaci del pubblico potere e delle altre categorie economiche.

L'esperienza dirà, in seguito, se e quali perfezionamenti si renderanno necessari, ma è lecito sottolineare i tre fondamentali elementi positivi della presente proposta:

- a) l'attribuzione alle Associazioni e alle Unioni, con l'atto di riconoscimento, della personalità giuridica di diritto privato, a maggiore garanzia dei soci, degli amministratori e dei terzi;
- b) il voto pro-capite nelle Assemblee e la garanzia della rappresentanza delle minoranze;
- c) l'affidamento alle Associazioni dei compiti di promozione di imprese cooperative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e la garanzia del rispetto dei rapporti economici intercorrenti tra cooperative aderenti all'Associazione e loro soci.

Punti questi che potenziano la capacità operativa delle Associazioni e facilitano l'adesione dei produttori singoli o già in cooperativa al fine di un superamento, in termini concreti, sia di residue scorie di individualismo (ove esiste) sia di squilibri produzione-consumo tuttora esistenti in molti comparti produttivi.

Per questi motivi si chiede l'approvazione del progetto di legge secondo la formulazione qui riportata.

Bari, 2 aprile 1980

I proponenti:

Avv. Aurelio Andretta, Comm. Alessandro Laera ed altri.

LEGGE REGIONALE SULLE ASSOCIAZIONI

DEI PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 1

La Regione Puglia, in armonia con la legge 20 ottobre 1978 n.647 che integra il regolamento del Consiglio della Comunità Europea del 19 giugno 1978 n.1360, assume iniziative normative e promozionali volte a favorire lo sviluppo ed il miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche ed a sostenere l'associazionismo ritenendolo strumento di partecipazione popolare al processo produttivo regionale.

ART. 2

Per gli scopi di cui alla presente legge e per l'applicazione della legge 20 ottobre 1978 n.647, è istituito presso l'Assessorato Agricoltura l'albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli e zootecnici di Puglia e delle relative unioni regionali.

L'iscrizione delle Associazioni all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. n.3 della presente legge. Tale accertamento sarà effettuato dall'Assessorato alla Agricoltura.

ART. 3

Al fine della iscrizione all'albo regionale le Associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere quali soci produttori agricoli e zootecnici, singoli associati, che abbiano la disponibilità del prodotto;
- b) essere aperte a tutti i produttori del territorio in cui opera la singola associazione, condizionandone l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
- c) avere una dimensione organizzativa ed economica che, per numero di associati, per quantità di produzione commerciabile e per situazione complessiva patrimoniale, sia in grado di svolgere un'efficace azione di miglioramento e di disciplina della produzione e del mercato sul territorio d'influenza.

Comunque il numero dei soci non può essere inferiore a quello indicato per singoli comparti produttivi nella tabella allegata e la produzione per singoli prodotti non può essere inferiore al ^(10%) % dell'intera produzione reg.le.

Ai fini del riconoscimento debbono ricorrere ambedue requisiti anzidetti:

- d) essere disciplinate da uno statuto formulato tenendo, fra l'altro conto, delle norme di cui al successivo art. 4.

ART. 4

Gli statuti delle Associazioni di Produttori e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento CEE del 19

giugno '78 n° 1360:

- 1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti all'associazione stessa o di altre del medesimo settore nello stesso territorio;
- 2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati, l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci dello statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del giorno le materie che formano oggetto della assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da essere eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;
- 3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;
- 4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che sia-

no rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

- 5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;
- 6) che salvo quanto previsto al precedente punto 2 del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;
- 7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate.
- 8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- 9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;
- 10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.
- 11) che le associazioni e le relative unioni possano gestire servizi per gli aiuti comunitari, nazionali e regionali secondo nome, modalità e condizioni da definire con specifiche convenzioni;
- 12) la possibilità di adesione alle unioni regionali delle associazioni riconosciute anche se comprendenti associati situati

- in regioni limitrofe;
- 13) che a ciascuna associazione spettino nelle assemblee un numero di voti proporzionale al numero al numero dei propri associati;
- 14) l'impegno alla partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale;

ART. 5

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni devono presentare domanda a firma del rappresentante, al Presidente della Giunta Regionale corredata dai seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n°1360/78 e dell'art. 2 della legge 674/78;
- elenco aggiornato dei soci in estratto autentico dell'apposito libro sociale;
- dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione attestante la consistenza medio produttiva in quintali di prodotto ottenuto nell'ultimo triennio;
- copia autentica delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo collegiale competente che autorizza la presentazione delle domande.

Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto in merito all'approvazione dello statuto ed al riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione delle domande avverso la decisione che neghi il riconoscimento è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla notifica.

ART. 6

Per il riconoscimento delle nioni regionali che siano costituite esclusivamente da associazioni di produttori riconosciuti, si applicano le medesime modalità e procedure di cui all'art. 4 e 5.

ART. 7

Per il riconoscimento di un'associazione o di una unione è revocata qualora:

- vengano compiute ripetute e gravi infrazioni delle norme comunitarie e nazionali;
- vengano a mancare i requisiti per i quali fu concesso il riconoscimento;
- il riconoscimento sia stato ottenuto in modo irregolare;
- il riconoscimento sia stato ottenuto in base a dichiarazioni erronee.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa diffida e sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 9.

La revoca comporta la immediata cancellazione all'albo di cui al precedente articolo 2.

ART. 8

Le delibere delle Associazioni possono avere con decreti emessi dal Presidente della Regione, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stessa, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole del Comitato di cui al successivo art. 9.

ART. 9

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituito il Comitato Regionale di cui all'art. 11 della legge n°674/78 con il compito di coordinare le attività delle unioni regionali riconosciute.

Il Comitato è composto da:

- un numero (9-12) di rappresentanti per ciascuna delle unioni regionali riconosciute proporzionale al numero dei propri aderenti;
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL;
- un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del movimento cooperativo sono designati tramite i rispettivi organi regionali e

partecipano al comitato con voto consultivo.

Il Comitato elegge tra i rappresentanti delle unioni un presidente e un segretario. Il comitato dura in carica tre anni. Il comitato, inoltre, può formulare proposte di intervento ai fini della predisposizione dei programmi regionali in agricoltura.

ART. 10

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 6, oltre ai rappresentanti di cui al precedente art. 9, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

ART. 11

La Regione nella predisposizione dei programmi di sviluppo agricolo e delle leggi interessanti il settore agricolo, si avvale della consultazione delle unioni regionali riconosciute, richiedono il parere del comitato di cui al precedente art. 9.

ART. 12

Le associazioni dei produttori e le relative unioni regionali riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria delle entrate derivanti:

- a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;
- b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari, nazionali e regionali.

ART. 13

Alle associazioni ed alle unioni regionali riconosciute per i primi tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, sono concessi, secondo i criteri e le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento CEE n°1360/78, contributi, esenti da qualsiasi imposta, destinati ad incoraggiarne la costituzione ed ad agevolarne il funzionamento amministrativo.

Il contributo alle associazioni, ad esclusione delle olivicole, potrà essere accordato per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente fino alla misura del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato.

Il contributo alle associazioni olivicole potrà essere accordato per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno rispettivamente fino alla misura del 5%, del 4%, del 3%, del 2% e dell'1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato.

Il contributo alle unioni regionali non potrà superare il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo. Il contributo, comunque non può superare un importo globale di 50.000 unità di conto.

ART. 14

Alle associazioni ed alle unioni regionali riconosciute possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programma di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità; riconversione e qualificazione della produzione del settore per cui sono riconosciute.

Il contributo sarà erogato in proporzione all'entità della produzione rappresentata.

ART. 15

Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti artt. 13 e 14, le associazioni e le unioni regionali riconosciute presentano alla Regione entro il 30 marzo di ogni anno la relativa domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta Regionale.

ART. 16

Le Organizzazioni dei produttori preesistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge che intendano ottenere il riconoscimento devono presentare domanda corredata dai documenti di rito ai sensi del precedente art. 5 applicandosi, alle stesse, le disposizioni della presente legge.

ART. 17

La Regione comunica al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni regionali o la revoca dello stesso.

Comunica, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suddetto Ministero le informazioni riguardanti gli adempimenti previsti dal regolamento CEE n°1360/78.

ART. 18

La vigilanza ed il controllo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni riconosciute sono esercitati dalla Giunta Regionale d'intesa con il comitato regionale di cui all'art. 9.

ART. 19

All'onere di L. derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i finanziamenti provenienti dalle assegnazioni dei fondi alla Regione ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n°674/78.

Luigi *Alvaro*